## Rep. N. COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

(Provincia di Verbano Cusio Ossola)

# CONVENZIONE DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

## TESORERIA DEL COMUNE PER IL PERIODO 2011/2015

L'anno duemiladieci, il giorno del mese di in San Bernardino
Verbano nella casa comunale sita in Piazza Municipio n. 8 avanti a me Dott. NICOLA DI
PIETRO Segretario del Comune autorizzato a rogare i contratti in forza
die gli atti nell'interesse del Comune,
TRA
II COMUNE di SAN BERNARDINO VERBANO con sede in San Bernardino Verbano,
Piazza Municipio n. 8 in seguito denominato "Ente" rappresentato da nella
qualità diin data
;;
E
Banche e, con sede in , via n.,
Capitale Sociale interamente versato Euro, iscritta presso il Registro delle
Imprese di, numero di iscrizione e codice fiscale
rappresentata dal Sig, nato ail
, nella sua qualità di
PREMESSO
- che l'Ente contraente è sottoposto al regime di " tesoreria unica mista" di cui all'art. 7 del
D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità applicative di cui alla circolare del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART.1

## Affidamento del servizio

1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso la Filiale di, ne
giorni dal lunedì al venerdì e nel rispetto dell'orario osservato per le normali operazion
bancarie. Il servizio può essere dislocato in altro luogo, solo previo specifico accordo cor
l'Ente
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 20, viene svolto ir
conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché ai patti di cui alla presente
convenzione
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo
conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del 2000, alle modalità d
espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ec
informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura

per introdurre, appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento, ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

### ART. 2

#### Oggetto e limiti della convenzione

#### ART. 3

### Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

## <u>ART. 4</u>

#### Riscossioni

- 1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente abilitato a sostituirlo e dal Segretario Comunale. ----
- 2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
- la denominazione dell'Ente;
- la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
- l'indicazione del debitore;
- la causale del versamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica e l'eventuale ulteriore ripartizione in capitoli;
- il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza separazione tra conto competenza e conto residui;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
- l'indicazione del codice SIOPE -----
- 3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario, procurato dal Tesoriere e stesso, e composto da bollette numerate progressivamente.
- 4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente".

## ART. 5

#### **Pagamenti**

- 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. -
  2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.
- 3. I mandati di pagamento devono contenere:

- la denominazione dell'Ente;
- l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove richiesto;
- l'ammontare della somma lorda in cifre e in lettere e netta da pagare;
- la causale del pagamento;
- la codifica di bilancio e la voce economica, ed eventuale capitolo se previsto, nonché la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui (castelletto);
- gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
- l'esercizio finanziario e la data di emissione.
- l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiano con i relativi estremi;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione". In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito;
- l'eventuale annotazione "esercizio provvisorio" oppure: "pagamento indilazionabile; gestione provvisoria";
- l'indicazione del codice SIOPE -----
- 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i

pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; se previsto nel regolamento di contabilità dell'Ente e previa richiesta presentata di volta in volta e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso. ------5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. -------6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultimo alinea, il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dall'Ente. ------7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione all'Ente. ------8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da vincoli. -----9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorrano l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento. -----10. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, il Tesoriere è autorizzato ad eseguire il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario. ------11. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio 12. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per i quali si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo- e per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile precedente alla scadenza o in alternativa il tabulato con gli importi da pagare. --------13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. ----14. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare entro la predetta scadenza del 20 dicembre. ------

15. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni pagamento ordinato
dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Le commissioni sui
bonifici si quantificano nel costo unitario di:
€ se domiciliati presso o banche delo stesso gruppo-
€ se domiciliati su altre banche
Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato l'ammontare degli oneri in
questione ed alla mancata corrispondenza fra le somme pagate e quella dei mandati medesimi
sopperiscono formalmente le indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti
equipollenti - degli importi dei suddetti oneri, salva diversa indicazione dell'Ente. Nel caso di
più mandati emessi a favore di uno stesso creditore e trasmessi al Tesoriere con unica distinta
l'importo da accreditare deve corrispondere alla somma dei mandati ed addebitata una sola
commissione
16. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito,
nonché la relativa prova documentale.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si impegna, nel rispetto
dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di
pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei
contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata in triplice copia.
Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le
somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge
ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
18. Il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente dell'Ente che abbia scelto come
forma di pagamento l'accreditamento delle competenze stesse in c/c bancario presso l'Istituto
tesoriere o presso altri Istituti di credito, verrà effettuato mediante una operazione di addebito
al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c con valuta fissa e senza spese

19. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di
pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime,
effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di
tesoreria. Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o insufficienti le
somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile
al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di fondi da accantonare o per mancato rispetto da
parte dell'Ente degli obblighi di cui al successivo art. 13, comma 2), quest'ultimo non è
responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora,
eventualmente previste nel contratto di mutuo.
20. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di
enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale
dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo
bancabile precedente alla scadenza (con anticipo al quinto giorno ove si renda necessaria la
raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui medesimi la seguente
annotazione: "da eseguire entro il mediante giro fondi dalla contabilità di questo
Ente a quella di, intestatario della contabilità n presso la
medesima Sezione di tesoreria provinciale dello Stato"

## <u>ART. 6</u>

## Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica
destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente
impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione
dei pagamenti di cui al presente articolo
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il Tesoriere
adottano la seguente metodologia:

- l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere,
anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3); in assenza
totale o parziale di dette somme il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere
depositate sulla contabilità speciale dell'Ente;
- in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante
l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al
successivo art. 12
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in
investimenti finanziari
4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del
principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi all'utilizzo di somme a specifica
destinazione giacenti presso il Tesoriere per assenza di attivazione da parte dell'Ente dei

#### <u>ART. 7</u>

presupposti di cui all'art. 195 del D.Lgs. n. 267 del 2000, richiamati al successivo art. 12". -----

## Trasmissione di atti e documenti

- 1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti abilitati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente trasmessi.
- 2. L'Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della

comunicazione.
3. L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità nonché le loro
successive variazioni
4. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività;
- l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario ed
aggregato per intervento
5. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
- le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni
variazione di bilancio;
- le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento
<u>ART. 8</u>
Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere
1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i
verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa
2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e invia, con periodicità
mensile l'estratto conto. Inoltre, rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa
3. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla compilazione e
trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della gestione di cassa; provvede,
altresì, alla consegna all'Ente di tali dati
<u>ART. 9</u>

## Verifiche ed ispezioni

1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere

#### **ART. 10**

#### Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente – presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.

2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare.

3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si

#### **ART. 11**

#### Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 10.

#### **ART. 12**

#### Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. L'Ente, previa apposita deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell' esercizio finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per

il pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4. -----2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale. -----4. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n. 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte delle somme maturate- nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta, apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo accredito di somme da parte dello Stato. -----5. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso un'unica 'scheda di evidenza', comprensiva dell'intero 'monte vincoli'. ------

#### **ART. 13**

#### Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

### **ART.14**

## Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10, viene applicato un interesse passivo nella seguente misura: media tasso euribor trimestrale, base anno civile – aumentato/diminuito di ....... punti percentuali, la cui capitalizzazione ha luogo con cadenza trimestrale. Il Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei

termini di cui al precedente art. 5, comma 4
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da
specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del
servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse attivo nella seguente misura:
media tasso euribor trimestrale su base anno civile diminuito/aumentato di
punti percentuali, la cui capitalizzazione, ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di
iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto a
scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al
precedente art. 4, comma 4
<u>ART. 15</u>
Resa del conto finanziario
1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all'Ente, su
modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194 del 31 gennaio 1996, il "conto del
Tesoriere", corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli
ordinativi di incasso e dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti
meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime
2. L'Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il
conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti
<u>ART. 16</u>
Amministrazione titoli e valori in deposito
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, gratuitamente, alle condizioni
concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per
cauzione a favore dell'Ente

3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel regolamento di
contabilità dell'Ente
<u>ART. 17</u>
Condizioni per lo svolgimento del servizio
1. Il servizio di cui alla presente convenzione viene effettuato a titolo gratuito
2. Saranno a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti il servizio. Resta a carico dell'Ente le
sole imposte di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge e le spese postali
3. Per i prelevamenti sul c/anticipazioni verrà applicata la valuta dello stesso giorno
dell'effettivo utilizzo delle somme anticipate. Per i versamenti sul c/anticipazioni verrà
applicata la valuta dello stesso giorno delle operazioni
<u>ART. 18</u>
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con tutte le proprie
attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed
in consegna per conto dell'Ente, nonché di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di
tesoreria
<u>ART. 19</u>
Imposta di bollo
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo, indica se la relativa
operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di
incasso che i mandati di pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai
precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso e dei mandati di
pagamento
<u>ART.20</u>

### **Durata della convenzione**

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2011 al 31.12.2015 e potrà essere rinnovata, d'intesa tra le parti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 210 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 6 della L. n. 537 del 24 dicembre 1993, come modificato dall'art.44 della L. n. 724 del dicembre 1994, essendoci i presupposti applicativi di tali normative e nel rispetto dei criteri, della procedura e della tempistica previsti.

#### **ART.21**

#### Spese di stipula e di registrazione della convenzione

#### **ART. 22**

#### Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

## **ART. 23**

## Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tui	tte le conseguenze dalla stessa derivanti,
l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio	presso le rispettive sedi indicate nel
preambolo della presente convenzione	
Per il COMUNE DI San Bernardino Verbano	Banca
(Sig)	(Sig)
Il Segretario Comunale	
(Dott. Di Pietro Nicola)	